

TRIBUNALE DI TRENTO

Il collegio composto dai magistrati:

ALDO	GIULIANI	Presidente
ANNA	MANTOVANI	Giudice
MONICA	ATTANASIO	Giudice rel.

nel giudizio di omologa della domanda di concordato preventivo presentata da [REDACTED] Progetti S.r.l., ha pronunciato il seguente

DECRETO

La procedura di concordato preventivo della [REDACTED] Progetti ha conosciuto un iter travagliato.

Dopo la presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 1°, 1. fall. – peraltro preceduta da ricorso per Concordato con riserva depositato innanzi al Tribunale di Venezia, e da quell'ufficio dichiarato inammissibile perché presentato personalmente dalla debitrice e per avere l'impresa sede effettiva in Trento –, con provvedimento del 28 novembre 2013 questo Tribunale, ritenuta la propria competenza per territorio, assegnava termine alla [REDACTED] ai sensi dell'art. 162, comma 1°, 1. fall., onde effettuare varie integrazioni e precisazioni alla proposta, al piano ed alla documentazione presentati.

A seguito del deposito dell'atto integrativo, con decreto del 23 gennaio 2014 questo Collegio fissava udienza ai sensi dell'art. 162, commi 2° e 3° 1. fall., così motivando:

“Con provvedimento in data 28 novembre 2013 questo Tribunale, riscontrando vari profili di criticità in relazione alla proposta, al piano, ed alla documentazione depositati, assegnava termine alla debitrice ai sensi dell'art. 162, comma 1°, 1. fall.; in particolare, risultando la pendenza di vari contratti preliminari di compravendita, la [REDACTED] veniva invitata a conformare la proposta

ed il piano in maniera tale da prevederne l'esecuzione, salvo che preferisse strutturare l'una e l'altra nel senso di prevederne lo scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis l. fall., previa autorizzazione del Tribunale.

Con memoria depositata in data 15 gennaio 2014 la debitrice, mentre dichiarava l'intendimento di dare esecuzione ad alcuni di tali contratti, faceva presente che tutti quelli stipulati col rag. [REDACTED] si erano nel frattempo risolti, per effetto di recesso esercitato dal promittente acquirente ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 122/2005, con conseguente escussione della fideiussione a suo tempo prestata dalla società ex art. 2 del medesimo decreto, a seguito di recente pignoramento eseguito dal dr. [REDACTED].

Poiché, peraltro, il dr. [REDACTED] è il professionista attestatore del piano, ed essendo remota la possibilità di una semplice omonimia, quanto esposto e documentato dalla debitrice pone una questione afferente l'ammissibilità della domanda.

Ed invero, poiché non è plausibile che il dr. [REDACTED] abbia agito in via esecutiva onde ottenere il soddisfacimento del credito maturato nei riguardi di [REDACTED] per l'attività prestata in qualità di professionista attestatore, atteso che nel piano da lui stesso attestato di tale credito è previsto il pagamento, in prededuzione, nella fase di esecuzione del concordato, è ragionevole ritenere che egli abbia altre ragioni di credito nei confronti della società, la qual cosa è suscettibile di assumere rilievo ai sensi dell'art. 67, comma 3°, lett. d), l. fall.

Appare del resto difficilmente comprensibile la ragione per la quale il professionista attestatore, che in tale qualità difficilmente potrebbe ignorare il divieto sancito dall'art. 168 l. fall., abbia eseguito un pignoramento ai danni della società in concordato".

I dubbi sollevati in ordine all'imparzialità del professionista attestatore venivano però fugati dalla memoria, ed allegata documentazione, depositata dalla debitrice

in vista dell'udienza, e, pertanto, con provvedimento del 20 febbraio 2014 [redacted] veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo.

L'adunanza dei creditori, originariamente fissata per il 16 maggio 2014, veniva differita una prima volta al 13 giugno 2014, in vista della presentazione di una modifica della proposta concordataria da parte della debitrice – poi effettivamente presentata con atto del 23 maggio 2014 –, ed una seconda volta all'udienza del 18 luglio 2014, al fine di verificare l'impatto sulla proposta concordataria del processo verbale di constatazione notificato il 3 giugno 2014 alla [redacted] a conclusione di accertamenti iniziati nel mese di aprile, dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di San Donà di Piave.

In tale udienza si dava apertura alle operazioni di voto, e nei venti giorni successivi veniva raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 177 l. fall., con conseguente fissazione dell'udienza di omologa per il giorno 11 dicembre 2014.

Poiché, peraltro, nel corso delle operazioni di voto e successivamente alla loro chiusura perveniva alla [redacted] un ulteriore processo verbale di constatazione, nonché un atto di precisazione di crediti erariali, e le istanze presentate dalla debitrice al fine di ottenere l'annullamento in via di autotutela dei verbali notificati venivano disattese, il Commissario provvedeva a comunicare avviso ai creditori ai sensi dell'art. 179, comma 2°, l. fall.

In vista dell'udienza di omologa si costituiva ritualmente la società debitrice, ed il Commissario depositava il parere previsto dall'art. 180, comma 2°, l. fall., con il quale si esprimeva in senso contrario all'omologa in considerazione del fatto che le passività potenziali connesse all'apertura di un contenzioso con l'erario impattavano sulla fattibilità del piano, non consentendo più alcuna percentuale di riparto in favore dei creditori chirografari. Nessun creditore o soggetto interessato, ritualmente notiziati dell'odierna udienza mediante notifica del decreto di fissazione dell'udienza ovvero con la pubblicazione prevista dal combinato

disposto degli artt. 180 e 17 l. fall., provvedeva a proporre opposizione, ma due creditori – il Fallimento [redacted] S.n.c. ed il Fallimento [redacted] S.r.l. – modificavano il proprio voto da favorevole a contrario con pec comunicata al Commissario, ed in udienza veniva inoltre depositato un atto, denominato “Comunicazione al Giudice Delegato” per il dr. [redacted], che, pur non proponendo opposizione, dichiarava di essere creditore nei confronti di [redacted] del complessivo importo di € 82.488,12, segnalando che si trattava di credito prededucibile, in quanto derivante dalla prestazione di attività professionale intesa alla redazione dell’attestazione di cui all’art., 161, comma 3°, l. fall. svolta in favore della debitrice prima della revoca del mandato nel giugno 2013, ovvero comunque assistito da privilegio generale ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c.

Orbene, il voto espresso dai Fallimenti [redacted] e [redacted] entrambi creditori per importi rilevanti (rispettivamente, € 285.305,90 ed € 169.644,28), sarebbe idoneo a modificare l’esito della votazione: con atto depositato il 2 ottobre 2014 il Commissario Giudiziale ha infatti comunicato che, su un totale di crediti ammessi al voto pari ad € 4.303.873,38, vi erano stati voti contrari per € 1.962.549,28 ed un solo voto favorevole per € 143.167,84; poiché, peraltro, i restanti creditori ammessi al voto e che si sono astenuti dall’esercitarlo, devono considerarsi consenzienti ai sensi dell’art. 178, ultimo comma, l. fall., la proposta concordataria risultava approvata nella misura del 55,40% dei crediti ammessi al voto. In sede di udienza di omologa il Commissario ha del resto precisato che, tenendo conto della modifica del voto dei due Fallimenti, i voti contrari risulterebbero pari al 56,71%.

La debitrice ha peraltro eccepito l’irritualità ed inammissibilità dei predetti voti, in ragione delle modalità della loro comunicazione, e, in effetti, essi sono stati espressi a mezzo pec comunicata al Commissario in luogo che mediante costituzione nel giudizio di omologa, come il testo dell’art. 179, comma 2°, l. fall.,

sembra prescrivere, ma, a prescindere dalla questione concernente la possibilità di dare di tale disposizione un'interpretazione diversa da quella suggerita dal mero dato letterale, sussistono altre, assorbenti ragioni che inducono a rigettare la domanda di omologa proposta da ████████ Progetti – rendendo pertanto superflua la concessione del termine a difesa richiesto dalla debitrice onde poter interloquire su tale questione.

Giova premettere che il “travaglio” della procedura di concordato in questione, che si è in precedenza descritto, si è accompagnato ad una progressiva riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari indicata dalla debitrice: prospettata nella misura del 23,99% circa nel ricorso originario, nell'atto integrativo del 15 gennaio 2014 essa veniva indicata nella assai più modesta misura del 9,85%, divenuta poi il 6,37% con l'atto di modifica del 23 maggio 2014, e scesa ulteriormente ad appena 1,81% con la nota di precisazioni depositata il 9 luglio 2014.

A sua volta, il Commissario, nella relazione ex art. 172 l. fall. depositata il 3 giugno 2014 aveva ritenuto che il piano concordatario potesse consentire un soddisfacimento dei chirografi nella misura dell'1,60%, peraltro a condizione che il credito nei confronti di società rumene relativo a finanziamenti ad esse erogati da ████████ per un ammontare complessivo di poco più di un milione di euro, ma svalutato dalla debitrice nella misura del 60% e dal professionista attestatore in quella del 70%, venisse in qualche modo garantito, che le vendite degli immobili avvenissero a valori pari o superiori a quelli stimati da ████████ e che l'attività di controllo fiscale iniziata dall'Agenzia delle Entrate si concludesse senza rilievi; nella stessa relazione il Commissario evidenziava inoltre come nel piano non fosse stato previsto alcun fondo rischi per oneri imprevisti o minori incassi, e che, quindi, qualsiasi evento anche di limitata entità era suscettibile di compromettere il buon esito della procedura. Successivamente, nella relazione integrativa

depositata il 14 luglio 2014, il Commissario prospettava due diversi scenari, a seconda che le istanze per l'annullamento in via di autotutela dei processi verbali di constatazione proposte dalla ██████ venissero o meno accolte dall'Agenzia delle Entrate: nel primo, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari si attestava all'1,60%, mentre, nel secondo, nessun riparto in favore di tali creditori sarebbe stato possibile. Conseguentemente, e coerentemente, nel parere depositato ai sensi dell'art. 180 l. fall. il Commissario ha concluso in senso contrario all'omologa del concordato.

Orbene, della percentuale dell'1,81%, da ultimo indicata dalla società, è già difficile predicare la apprezzabilità, e quindi l'idoneità a soddisfare la "causa della procedura di concordato", quale recentemente delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass., n. 1521 del 2013, che la identifica nel "*raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (significativo in tal senso la L. Fall., art. 181, che stabilisce un breve termine di definizione suscettibile di una sola proroga), dall'altra*"), se non in sé e per sé considerata, per il fatto che, come in precedenza osservato, la debitrice non ha appostato alcun fondo rischi atto a neutralizzare, o quanto meno contenere, l'impatto derivante dall'eventualità che si verificano eventi negativi per la procedura (aumento di passività o riduzione dell'attivo).

Soprattutto, poi, quella percentuale è calcolata senza tener in alcun modo conto delle passività potenziali connesse alla notifica dei processi verbali di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, e ciò, senza che la debitrice abbia compiutamente e dettagliatamente spiegato le ragioni per le quali essa ritiene

improbabile la verifica del rischio insito nell'instaurando contenzioso tributario, cosa tanto più necessaria considerato, da un lato, che il credito erariale che può scaturire dall'accertamento fiscale è di importo (circa € 185.000,00, senza considerare sanzioni ed interessi) di gran lunga superiore a quello (di circa 70.000,00 euro, secondo le indicazioni della stessa debitrice) che sarebbe a disposizione dei chirografi, e, dall'altro, che le ragioni già addotte nella memoria presentata all'Agenzia delle Entrate, e poste a fondamento dell'istanza di annullamento in via di autotutela, sono state disattese dall'ufficio erariale.

Considerazioni in parte analoghe potrebbero svolgersi per il credito vantato dal dr. [REDACTED] se non fosse che la questione ne è sorta in sede di udienza di omologa; al riguardo vale piuttosto osservare che, sebbene la pretesa avanzata da questo creditore fosse nota a [REDACTED] sin dal luglio 2013, nessuna menzione ne è fatta nella proposta né in tutti gli atti depositati dalla debitrice nel corso della procedura, anche solo, e appunto, al fine di spiegare le ragioni per le quali la pretesa era ritenuta totalmente infondata e di consentire pertanto agli organi della procedura ed ai creditori di compiere le valutazioni di rispettiva competenza.

Per l'effetto, la domanda di omologa proposta da [REDACTED] Progetti deve essere rigettata.


Emergendo dagli atti lo stato di insolvenza della debitrice, occorre effettuare segnalazione al P.M. ai sensi dell'art. 7 l. fall.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di omologa di concordato proposta da [REDACTED] Progetti S.r.l.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica sede, segnalando l'insolvenza ai sensi dell'art. 7 l. fall.

Trento, li 11 dicembre 2014



IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani

Fallimenti e Società.it